



“REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. __ del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- ART. 1. Oggetto
- ART. 2. Definizioni
- ART. 3. Competenze
- ART. 4. Responsabilità
- ART. 5. Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

- ART. 6. Dichiarazione di morte
- ART. 7. Denuncia della causa di morte
- ART. 8. Accertamenti necroscopici
- ART. 9. Referto dell'autorità giudiziaria
- ART. 10. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- ART. 11. Termini di osservazione
- ART. 12. Modalità di osservazione
- ART. 13. Depositi di osservazione ed obitori
- ART. 14. Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
- ART. 15. Riscontro diagnostico e autopsia
- ART. 16. Sala per autopsie
- ART. 17. Trattamenti conservativi
- ART. 18. Cadaveri a disposizione della scienza
- ART. 19. Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico

CAPO IV - FERETRI

- ART. 20. Deposizione del defunto nella cassa funebre
- ART. 21. Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie
- ART. 22. Verifiche preventive al trasporto di cadavere
- ART. 23. Verifiche preventive al trasporto di cadavere
- ART. 24. Piastrina di riconoscimento

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 25. Norme generali per il trasporto funebre
- ART. 26. Modalità di trasporto e percorso
- ART. 27. Trasporti gratuiti
- ART. 28. Riti religiosi
- ART. 29. Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- ART. 30. Trasporto di casse e cofani vuoti
- ART. 31. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- ART. 32. Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- ART. 33. Trasporti all'estero e dall'estero
- ART. 34. Trasporto di ceneri e resti
- ART. 35. Doveri generali del personale addetto al servizio
- ART. 36. Contabilità del servizio cimiteriale

TITOLO III

CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

- ART. 37. Il cimitero
- ART. 38. Disposizioni generali - vigilanza
- ART. 39. Reparti del cimitero comunale
- ART. 40. Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale
- ART. 41. Ricevimento della salma presso il cimitero – Camera mortuaria

CAPO II - PIANO REGOLATORE GENERALE

- ART. 42. Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – SISTEMI DI SEPOLTURA

- ART. 43. Inumazione
- ART. 44. Cippo e ornamento della sepoltura in campo in concessione e in campo comune
- ART. 45. Tumulazione
- ART. 46. Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 47. Esumazioni ordinarie
- ART. 48. Esumazioni straordinarie
- ART. 49. Estumulazioni ordinarie
- ART. 50. Estumulazioni straordinarie
- ART. 51. Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- ART. 52. Raccolta dei resti ossei
- ART. 53. Oggetti da recuperare
- ART. 54. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

CAPO V - CREMAZIONI

- ART. 55. Servizio di cremazione
- ART. 56. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione
- ART. 57. Termini per la cremazione
- ART. 58. Atti conseguenti all'operazione di cremazione
- ART. 59. Urne cinerarie
- ART. 60. Affidamento delle ceneri
- ART. 61. Dispersione delle ceneri

CAPO VI - ASSISTENZA RELIGIOSA

- ART. 62. Istituzione e disciplina del servizio
- ART. 63. Riti funebri

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 64. Orario di apertura e chiusura del cimitero
- ART. 65. Disciplina dell'ingresso
- ART. 66. Divieti speciali
- ART. 67. Consegna chiavi delle cappelle
- ART. 68. Reclami del pubblico

CAPO VIII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

- ART. 69. Dimensioni delle varie tipologie di sepoltura
- ART. 70. Monumento sulle sepolture a inumazione
- ART. 71. Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie
- ART. 72. Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura

- ART. 73. Costruzione e ornamentazione delle cappelle
- ART. 74. Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune
- ART. 75. Caratteristiche generali di monumenti, lapidi e cippi
- ART. 76. Obbligo di manutenzione
- ART. 77. Epigrafi
- ART. 78. Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

- ART. 79. Tipi di illuminazione
- ART. 80. Servizio di illuminazione elettrica
- ART. 81. Procedura di allacciamento e abbonamento
- ART. 82. Condizioni di abbonamento

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 83. Tipologia delle sepolture in concessione
- ART. 84. Provvedimento concessorio – Contratto di concessione
- ART. 85. Onerosità della concessione – Pagamento
- ART. 86. Cauzione
- ART. 87. Durata della concessione e decorrenza
- ART. 88. Variazioni anagrafiche e della durata della concessione
- ART. 89. Estinzione delle concessioni
- ART. 90. Estinzione delle concessioni
- ART. 91. Diritto di sepolcro in cappelle e tombe collettive private
- ART. 92. Opposizione al diritto di sepolcro
- ART. 93. Successione nella concessione
- ART. 94. Cenotafi e lapidi murarie
- ART. 95. Doveri generali dei concessionari

CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

- ART. 96. Criteri generali per l'assegnazione della sepoltura
- ART. 97. Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie
- ART. 98. Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle
- ART. 99. Concessioni di loculi precedentemente dati in assegno
- ART. 100. Concessioni di loculi per la traslazione di salme

CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

- ART. 101. Scadenza
- ART. 102. Rinuncia

- ART. 103. Revoca
ART. 104. Decadenza
ART. 105. Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

TITOLO V

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART. 106. Imprese appaltatrici del comune
ART. 107. Lavori per conto dei privati – Obblighi e divieti
ART. 108. Recinzione aree
ART. 109. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione
ART. 110. Materiali di scavo
ART. 111. Introduzione di veicoli di cantiere
ART. 112. Obblighi del personale delle imprese private
ART. 113. Orari di lavoro
ART. 114. Vigilanza e collaudo delle opere – usabilità

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- ART. 115. Requisiti all'esercizio dell'attività funebre
ART. 116. Divieti

CAPO III - RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

- ART. 117. Classificazione dei rifiuti cimiteriali
ART. 118. Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - REGISTRI

- ART. 119. Registri delle concessioni cimiteriali
ART. 120. Schedario dei defunti
ART. 121. Scadenario delle concessioni
ART. 122. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

ART. 123. Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 124. Sanzioni amministrative

ART. 125. Rinvio ad altre norme

ART. 126. Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse

ART. 127. Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

ART. 128. Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle leggi in materia cimiteriale e sanitaria, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare le attività e i servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
 - auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
 - autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - avente diritto alla cessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - cadavere: si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
 - camera mortuaria o deposito mortuario: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;

- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario comune: luogo destinato alla conservazione indistinta di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in colombario stagno;
- colombario: tipo di costruzione funeraria divisa in ampi loculi, ciascuno dei quali generalmente atto ad ospitare un feretro contenente una salma;
- concessione cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- contenitore di resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- deposito provvisorio: sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo o resti mortali: trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a dieci e venti anni;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci

- anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- esumazione: dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
 - esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
 - esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
 - feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
 - forno crematorio o impianto di cremazione: struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
 - fossa: buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
 - gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
 - giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
 - impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
 - inumazione: sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
 - loculo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei e/o urne cinerarie. Un loculo può essere esteso in profondità, risultando chiuso da una lastra tombale pressoché quadrata (loculi di punta), o in lunghezza, chiuso da una lastra tombale rettangolare, loculi di fascia.
 - medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
 - nicchia cineraria: vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
 - obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
 - operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - celletta ossario: vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei;
 - ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
 - parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
 - polo crematorio: struttura di servizio al cimitero, ivi compreso l'impianto o forno di cremazione, destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
 - resti ossei od ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
 - revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
 - riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
 - sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura un defunto e dove si svolgono i riti di commiato;
 - salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba collettiva o familiare: sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto funebre: trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- tumulazione: sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

ARTICOLO 3

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'emanazione degli atti Regolamento, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e qualora si tratti di atti aventi natura gestionale.
3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di individuate dagli articoli 112 e 113 del D. L.vo 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, per quanto di competenza sanitaria, a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute di seguito denominata A.T.S..

ARTICOLO 4

Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura a sistema di inumazione in campo comune), nei casi di persone indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) la cremazione e la dispersione delle ceneri di persone defunte, residenti nel comune, che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
 - c) l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria, la sosta in camera mortuaria e il servizio di osservazione dei cadaveri, esclusivamente per persone defunte, residenti nel comune o decedute sul territorio di comunale;
 - d) il servizio obbligatorio di recupero salme e il trasferimento all'obitorio di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico o in abitazioni inadatte;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
la dispersione delle ceneri in cinerario;
 - f) la fornitura e il trasporto di feretri dei nati morti per i quali è stata resa dichiarazione di disinteresse da parte dei familiari;
 - g) la fornitura e il trasporto di cassettoni contenenti feti e parti anatomiche non provenienti da strutture sanitarie.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato dall'assistente sociale della zona territoriale di riferimento, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per la fornitura funebre nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il secondo grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.
5. Per "familiari", ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di disinteresse, si intendono il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 74 e seguenti del Codice civile.
6. Tutti gli altri servizi, o le forniture erogate ed erogabili ivi compreso il rilascio di ogni tipo di concessione, sono da ritenersi servizi onerosi soggetti al pagamento delle tariffe vigenti, stabilite dall'amministrazione comunale.
7. I servizi a pagamento sono definiti dalle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento.

CAPO II

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

ARTICOLO 6

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è resa con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali, residenziali o comunità sono notificati, con apposito modulo, all'ufficio di stato civile nel termine di cui sopra, a cura del responsabile o da delegato della rispettiva amministrazione.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, o in caso di sua assenza, colui che ne assume le funzioni, deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco dell'evento ritenuto causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all'A.T.S., ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la circostanza deve essere menzionata nella denuncia della causa di morte, specificando la loro quantità e la data della somministrazione.
6. Se dalla denuncia di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'A.T.S. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

ARTICOLO 8

Accertamenti necroscopici

1. Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal

decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11.

3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, che a sua volta provvede al rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.
4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente A.T.S.
5. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituto ospedaliero, struttura socio-sanitaria, residenziale o socio assistenziale sono svolte dal direttore sanitario o altro medico suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

ARTICOLO 9

Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle già menzionate visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco tramite il dirigente dei servizi cimiteriali o suo delegato che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e all'A.T.S. Quest'ultima, deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R.285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n. 582 e dal decreto del Ministero della Sanità 11 aprile 2008, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, ed infine, quando ricorrano speciali ragioni a giudizio del medico necroscopo o su proposta al sindaco da parte del competente servizio della A.T.S. ASL.
3. È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ARTICOLO 12

Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattie infettive-diffusive, il competente servizio dell'A.T.S. prescrive le speciali misure cautelative.

ARTICOLO 13

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 5, comma 2 lettera c) o dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'A.R.P.A., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall'autorità giudiziaria di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'A.T.S. con le modalità indicate nel precisato articolo.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico e autopsia

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso Decreto, mentre l'autopsia è disposta dall'autorità giudiziaria.
2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.T.S..
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Il riscontro diagnostico o l'autopsia possono essere eseguiti trascorso il termine di osservazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente per il quale viene effettuato, mentre le spese per l'autopsia sono a carico del richiedente, per persone non residenti o non decedute sul territorio comunale.
6. Il personale incaricato ad eseguire il riscontro diagnostico o l'autopsia, deve comunicare all'ufficio cimiteriale, il giorno e l'ora in cui verrà eseguito l'esame, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.

ARTICOLO 16

Sala per autopsie

1. Presso il cimitero è istituita una camera mortuaria che può essere utilizzata come sala di autopsia in quanto ha le caratteristiche di cui all'articolo 66 del D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione di riscontro diagnostico disposto dall'autorità sanitaria relativo a persone decedute nell'ambito del territorio comunale o in strutture sanitarie prive di sala di autopsia e per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 17

Trattamenti conservativi

1. I trattamenti per l'imbalsamazione richiesti dai familiari del defunto, devono essere autorizzati dal comune e sono eseguiti da medico legalmente abilitato all'esercizio professionale, dopo l'accertamento di morte e sotto il controllo dell'A.T.S.
2. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuato il trattamento conservativo.
3. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
4. L'imbalsamazione e la tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive sono vietate.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990 è eseguito dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

ARTICOLO 18

Cadaveri a disposizione della scienza

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. In particolare, per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono essere costantemente identificate mediante targhetta o altro metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
3. Il direttore delle sale anatomiche deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, una volta eseguiti gli studi, deve provvedere alla riconsegna delle salme ricomposte, dei pezzi anatomici, dei prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Solo ed esclusivamente agli istituti universitari, il competente servizio dell'A.T.S. può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 19

Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.
2. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'A.T.S. territorialmente competente e alla Banca delle cornee.

CAPO I V FERETRI

ARTICOLO 20

Deposizione del defunto nella cassa funebre

1. Nessun defunto può essere sepolto se non chiuso in una cassa funebre, salvo quanto previsto al comma 11 dell'art. 15 del Regolamento Regionale 6/2004 (si tratta della possibilità di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale). In ciascuna cassa si può racchiudere una sola persona defunta fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.T.S. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 21

Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie

1. La struttura delle casse funebri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazione:
 - la cassa deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 9.1 della circolare esplicativa 24 giugno 1993 n° 24 del Ministero della Sanità.
 - d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 9.1 della circolare esplicativa 24 giugno 1993 n° 24 del Ministero della Sanità.
 - e) per cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente (Circ.Reg. n.42/SAN del 25/07/01 e nota regionale del 27/02/2002).
- 3. Nei casi di esumazione straordinaria ed in tutti i casi di estumulazione per trasferimenti in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della ATS la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 o se in piombo di spessore non inferiore a mm. 1,5.
- 4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza della cassa alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
- 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 22

Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. La chiusura del feretro deve essere fatta esclusivamente dai necrofori della ditta di pompe funebri incaricata del servizio con la presenza di un incaricato del Comune che deve accertare:
 - a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento di due idonei testimoni;
 - b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
 - c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 21 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.
2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica dell'A.T.S.
3. Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dai necrofori della ditta di pompe funebri incaricata del servizio con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.
4. Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti dall'incaricato del comune i sigilli d'ufficio di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
5. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del comune devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

ARTICOLO 23

Fornitura gratuita di feretri

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'assistente sociale della zona territoriale di riferimento, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice civile.
4. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassetine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

ARTICOLO 24

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 25

Norme generali per il trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.

ARTICOLO 26

Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. I familiari del defunto o loro delegati dovranno concordare anticipatamente con gli organi comunali (ufficio di polizia municipale e ufficio tecnico comunale) la data, l'orario e il percorso del trasporto funebre.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

ARTICOLO 27

Trasporti gratuiti

1. I trasporti funebri sono gratuiti, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4.

2. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale su chiamata della Pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), il Comune provvederà a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale del cimitero identificato come deposito di osservazione o se è il caso all'obitorio.
3. Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

ARTICOLO 28

Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 29

Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio della ATS prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni (Circ. Reg. n.42/SAN del 25/07/01 e nota regionale del 27/02/2002).
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della ATS detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 12 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 30

Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

ARTICOLO 31

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli aventi diritto.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R.285/1990 (Circ.Reg. n.42/SAN del 25/07/01 e nota regionale del 27/02/2002).
5. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 32

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R.285/1990.

ARTICOLO 33

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
2. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato (Circ.Reg. n.42/SAN del 25/07/01 e nota regionale del 27/02/2002).

ARTICOLO 34

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco su domanda degli interessati.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R.285/1990 così come sostituito dall'art.58 septies della L.R. n.1 del 05.01.2000, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione della salma.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome,

cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 59.

ARTICOLO 35

Doveri generali del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto ai servizi funebri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare, deve:
 - a) vestire in servizio in condizioni decorose;
 - b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
 - c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
 - d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare e dall'entrare in luoghi di ritrovo pubblico;
 - e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi del quale fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il deposito del cimitero comunale.
3. allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:
 - a) di prestare l'opera propria a chicchessia, a qualsiasi titolo, per trasporti mortuari, forniture od altri servizi di onoranze funebri tanto nel comune che fuori di esso, se non dietro esplicito ordine o autorizzazione degli organi competenti;
 - b) di ricevere compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche se per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio.

ARTICOLO 36

Contabilità del servizio cimiteriale

1. La contabilità del servizio cimiteriale fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei corrispettivi e diritti inerenti al servizio viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dal competente ufficio.
3. È fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i corrispettivi e diritti inerenti il servizio cimiteriale.

TITOLO III CIMITERO

CAPO I CIMITERO

ARTICOLO 37

Il cimitero

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'art. 824 del Codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento presso il cimitero comunale sito in via Scuole identificato catastalmente al Foglio 9 Particelle 1847-6-D-E.

ARTICOLO 38

Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatta salva la sepoltura in cappelle private fuori dal cimitero o la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, preventivamente autorizzata dal sindaco e previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'A.T.S., dell'A.R.P.A. e degli uffici competenti, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
2. Il comune provvede, direttamente a mezzo proprio personale e/o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla manutenzione del cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali, nell'ordine di priorità stabiliti dalle lettere:
 - a) scavo e rinterro delle fosse anche mediante pale meccaniche;
 - b) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal Comune. La muratura o smuratura di loculi facenti parte di tombe o cappelle private potrà essere effettuata da ditte private autorizzate dal comune;
 - c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
 - d) falciatura dell'erba nei campi e viali;
 - e) sgombero della neve;
 - f) ornazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
 - g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero;
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco.
6. Il competente servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 39

Reparti del cimitero comunale

1. Il cimitero comunale è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 43:
 - a) campi con aree in concessione per adulti;
 - b) campi con aree in concessione per bambini;
 - c) aree destinate alla costruzione di tombe collettive private in muratura;
 - d) reparti destinati a loculi, nicchie cinerarie ed a ossari
 - e) ossario comune;
 - f) Giardino delle rimembranze
 - g) Area seppellimento persone defunte appartenenti a comunità religiose professanti culti diversi da quello cattolico.
 - h) In via eccezionale, altri reparti possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla giunta comunale.

ARTICOLO 40

Aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) Le salme di persone decedute nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza
 - b) Le salme delle persone ovunque decedute che, al momento della morte, avevano la propria residenza nel Comune di Selvino.
 - c) Le salme delle persone decedute fuori dal comune ma che abbiano avuto la residenza in esso per almeno 15 anni.
 - d) Le salme delle persone che hanno già sepolto, con concessioni e autorizzazioni in atto il coniuge nel cimitero di questo comune.
 - e) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990 di persone aventi diritto.
 - f) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, con decreto può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.
3. Per qualsiasi tipo di sepoltura non è ammessa la prenotazione, ad eccezione delle concessioni prenotate già in essere.

ARTICOLO 41

Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria

1. La direzione del cimitero o personale da esso incaricato, riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio - servizi funebri trasmette tempestivamente al custode del cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri, resti ossei o urne cinerarie destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui devono essere sepolti.

3. Le cassette di cui all'articolo 22, comma 4, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.
4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
5. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura per un periodo massimo di sette (7) giorni, fatte salve situazioni eccezionali che saranno regolamentate con decreto del Sindaco.
6. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto dal tariffario. Se il deposito è ordinato dall'Autorità Giudiziaria non è a pagamento.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 42

Piano regolatore cimiteriale

1. Nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale il comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali atti a prevedere aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di venti anni successivi all'adozione dei piani medesimi, con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.
2. Il piano regolatore cimiteriale è adottato dal consiglio comunale, sentite l'A.T.S., l'A.R.P.A. competenti per l'espressione del parere consultivo da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il piano regolatore cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
4. Il piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del d.p.r. 285/1990.
5. Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale si deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dell'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno liberi nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) della necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti e della realizzazione di colombari aerati;
 - f) della necessità di prevedere un'area per le inumazioni, la cui superficie minima deve essere calcolata sulla base delle inumazioni effettuate nell'ultimo decennio, aumentata del 50%;
 - g) di prevedere un'area espressamente riservata da utilizzare in caso di catastrofe o calamità;
 - h) delle zone soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per cui prevederne la conservazione o il restauro;
 - i) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - j) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - k) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

CAPO III **SISTEMI DI SEPOLTURA**

ARTICOLO 43

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in: sepolture in campo comune per adulti e campo comune per bambini di età inferiore ai 10 anni, e sepolture in concessione.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 20 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
3. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del Titolo IV e hanno durata ventennale.
4. I campi comuni per le sepolture ad inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzo della fossa deve farsi di norma cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Sarà comunque l'ufficio tecnico comunale ad assegnare l'area per la fossa.
5. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione ventennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990, dal R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e dal presente regolamento.
6. Nell'effettuare lo scavo e il rinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - vengano evitate dispersioni di ossa;
 - venga formato il tumulo di terra a displuvio.
7. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 44

Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo in concessione e in campo comune

1. A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo in concessione è consentita nei primi sei mesi della sepoltura l'apposizione provvisoria, a cura e spese degli interessati, di cordonati di pietra naturale della misura di mt. 0,80 x mt. 2,00. Nelle aree concesse in sepoltura privata possono essere innalzati monumenti provvisori copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.
2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 45

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a “sistema di tumulazione” di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
4. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato ed in aggiunta, previa verifica della capienza, possono essere tumulati fino a un totale massimo di due, fra contenitori di resti ossei e/o urne cinerarie.
5. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, di viali e i vialetti del cimitero. In quest’ultimo caso, la larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell’intervento, l’agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
6. In ogni ossario, previa verifica della capienza, è consentita la tumulazione massima di due contenitori di resti ossei e/o di urne cinerarie.
7. Eventuali loculi assegnati con finalità di ossario/nicchie cinerarie di famiglia, previa verifica della capienza è consentita la tumulazione minima da tre a un massimo di cinque tra resti ossei e urne cinerarie.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 6 le spese sostenute per la rimozione di opere murarie necessarie alla verifica della capienza del loculo od ossario ed il conseguente ripristino, sono a carico del richiedente e i contenitori e/o le urne aggiuntivi, potranno permanere nel loculo od ossario non oltre la durata prevista dalla concessione stipulata originariamente e alle tariffe vigenti.
9. Il richiedente di sepoltura a sistema di tumulazione in loculo od ossario o nicchia cinerarie può esercitare il diritto di recesso entro l’avvenuta stipula del contratto di concessione, con la traslazione in altra sepoltura di tipologia analoga alla precedente, fatto salvo il pagamento, se ed in quanto dovuto, delle eventuali differenze tariffarie per la nuova concessione, oltre alle eventuali spese dovute per l’apertura e la chiusura del loculo.
10. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l’inumazione deve essere preceduta, a cura dell’A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 46

Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro, le cassette contenenti i resti ossei e le urne cinerarie sono provvisoriamente deposte in elementi cimiteriali da concordare con l’ufficio cimitero, previo pagamento del canone stabilito dal tariffario
2. La concessione provvisoria è ammessa:
 - a) per coloro che intendono ottenere l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;
 - c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - d) per indisponibilità temporanea di elementi cimiteriali che rispondano alle esigenze di collocazione richieste dai famigliari del defunto per la tumulazione definitiva.

3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private, fatte salve situazioni eccezionali che saranno regolamentate con decreto del Sindaco.
4. La richiesta, con relativa autorizzazione alla tumulazione provvisorio e l'eventuale pagamento costituiranno titolo alla tumulazione provvisoria.
5. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
6. È consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ARTICOLO 47

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione nei campi comuni è pari a 20 anni. Nelle aree concesse in sepoltura privata il turno ordinario di inumazione è pari a quello di scadenza della concessione. Alla scadenza della concessione si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre previa chiusura del cimitero.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dall'ufficio servizi cimiteriali.
4. È compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 48

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate effettuate prima dell'ordinaria scadenza di dieci anni, non possono essere eseguite, salvo casi particolari e per disposizione dell'autorità giudiziaria o per trasferimento in altra sepoltura, anche in altro cimitero o per la cremazione, e in ogni caso, sempre dietro autorizzazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti per legge, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria, previa chiusura del cimitero.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste e disposte.

ARTICOLO 49

Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla cremazione.
2. Se il defunto estumulato risulta completamente mineralizzato i resti ossei sono raccolti in cassette di zinco da destinare a sepolture in concessione, o in ossario comune.
3. I feretri sono estumulati secondo la programmazione cimiteriale.
4. È compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.
5. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari in concessione, o in sepolture private secondo quanto prevede il successivo articolo 51.
6. Se il cadavere rimasto tumulato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato alla cremazione previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con disposizione del responsabile dell'ufficio dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 50

Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del comune rilasciata su istanza degli aventi titolo, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta, a spese dell'interessato.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.
6. Nei casi di rinuncia della concessione a seguito della estumulazione straordinaria, il comune rientra nel pieno impero possesso e disponibilità dell'elemento cimiteriale con la conseguente piena libertà di rilasciare su di esso successive nuova concessione in favore di altri.
7. I titolari di concessioni che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento in nuova sepoltura, o in altro cimitero hanno diritto al rimborso parziale nella misura pari al 50% dell'importo versato al momento della richiesta iniziale, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'interruzione sia richiesta entro e non oltre i primi 10 anni della durata della concessione in essere. Negli altri casi non è dovuto alcun rimborso e nessuna riduzione per la concessione sul nuovo elemento occupato.
8. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste.

ARTICOLO 51

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. L'inizio delle operazioni massive di esumazione e estumulazione ordinarie è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, avviati a cremazione.
2. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti ossei o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito delle operazioni d'ufficio di esumazione o estumulazione ordinarie, è inteso come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

ARTICOLO 52

Raccolta dei resti ossei

1. Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio sono raccolte e collocate in fossa comune o in loculi-ossari in cassetta di zinco della durata di **anni 15** previo pagamento del corrispettivo previsto.

ARTICOLO 53

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti della direzione del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.

ARTICOLO 54

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, dal momento della comunicazione della data di esumazione o estumulazione fino al momento delle operazioni, possono essere recuperati dal concessionario o dai suoi eredi, diversamente passano in proprietà del comune, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o gli aventi titolo e possono essere impiegati in opere di miglioramento dei cimiteri o alienati, anche con il metodo dell'asta pubblica, o smaltiti, o conservati in apposito deposito.
2. Su richiesta del concessionario o degli aventi titolo, il responsabile del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, l'Amministrazione Comunale esprima parere favorevole sul buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e sulla loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, le opere che, a parere della Amministrazione Comunale, non abbiano valore artistico o storico, al fine di asportare dal cimitero le opere stesse. Per il riscatto è dovuto il corrispettivo stabilito con provvedimento motivato della Amministrazione Comunale.
4. Le fotografie dei defunti sono restituite agli aventi titolo che ne facciano richiesta anche verbale prima della rimozione della sepoltura e che dovranno provvedere direttamente all'asportazione. In assenza di richiesta, il comune provvede a tenerle in deposito per la durata di tre mesi, declinando qualsiasi tipo di responsabilità per rottura accidentale o smarrimento.
5. Le opere aventi valore artistico o storico non richieste dal concessionario o dagli aventi

titolo sono conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 55

Servizio di cremazione

1. Il servizio di cremazione è un servizio oneroso affidato a imprese autorizzate o enti secondo i dettami della legge vigente.
2. Il servizio di cremazione è a pagamento, fatti salvi i casi di indigenza per i quali il pagamento del servizio è a carico del comune.
3. La regolare esecuzione del servizio di cremazione da parte del concessionario, compreso l'ingresso al cimitero di feretri o di contenitori di resti mortali od ossei destinati a cremazione, è soggetta alla vigilanza del comune.

ARTICOLO 56

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1 L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà, che deve risultare da atto scritto con firme autenticate, deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, che esclude il sospetto di reato come causa di morte; il certificato può essere richiesto quando la cremazione avviene nel tempo immediatamente successivo al decesso.
5. Nei casi in cui la cremazione venga richiesta a distanza di tempo da una prima sepoltura, in mancanza della certificazione "ad hoc", l'assenza di sospetto di reato è implicita se da parte del medico intervenuto al tempo del decesso non risulta essere stata informata l'Autorità Giudiziaria circa tale sospetto; in ogni caso fa testo quanto dichiarato dal medico nella Scheda ISTAT.
6. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
7. Qualora il defunto sia portatore di pacemaker, nel certificato si dovrà precisare se lo stesso è alimentato da radionuclidi in presenza dei quali è prevista l'asportazione prima della cremazione.
8. È consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare la salma.

ARTICOLO 57

Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 72 ore nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.
3. Qualora entro i termini di cui al comma 2 non sia stata rilasciata l'autorizzazione alla cremazione, il defunto deve essere tumulato nei loculi provvisori, salvo successiva estumulazione, fino al momento della cremazione.
4. Le salme da cremare sono portate nella camera mortuaria dal personale del cimitero e dovranno restarvi sino al momento della cremazione.

ARTICOLO 58

Atti conseguenti all'operazione di cremazione

1. Ogni operazione di cremazione e di consegna delle ceneri deve risultare da apposito verbale, che deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Tutte le cremazioni devono essere trascritte nel registro conservato presso gli uffici demografici.
3. Il registro delle operazioni di cremazione contiene le generalità delle persone cremate, il comune di provenienza, la data di morte e di cremazione e il luogo di destinazione delle ceneri.

ARTICOLO 59

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero, in ossari o in loculi, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

ARTICOLO 60

Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dell'eventuale coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.
2. Con il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri, deve essere sottoscritto un documento accompagnatorio delle fasi di trasporto dell'urna e nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale dell'urna. Copia di tale documento deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficio che autorizza l'affidamento.
3. Il trasferimento da un luogo all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune che ha autorizzato l'affidamento.

4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
5. Il cambio di residenza dell'affidatario e/o la variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del comune ove ubicate e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.
7. È consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.

ARTICOLO 61

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile in cui è avvenuto il decesso ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati.
2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati; la dispersione in mare nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. È eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o in mancanza, da personale comunale autorizzato.
4. Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione e gli aventi titolo non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le stesse verranno raccolte nel cinerario comune o disperse nel giardino delle rimembranze.

CAPO VI **ASSISTENZA RELIGIOSA**

ARTICOLO 62

Istituzione e disciplina del servizio

1. Presso il cimitero è autorizzato il servizio di assistenza religiosa durante la sepoltura.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura. Qualora i dolenti non volessero avvalersi dell'assistenza religiosa di cui ai commi 1) e 2) è possibile, previa richiesta scritta al responsabile del servizio cimiteriale, effettuare commemorazioni del defunto presso cimitero.

ARTICOLO 63

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti nella chiesina.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.

CAPO VII POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 64

Orario di apertura e chiusura del cimitero

1. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono stabiliti dal sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero. Alla data di stesura del presente R.P.M. sono i seguenti:
 - Periodo invernale: dal 01 ottobre al 31 marzo dalle 7:30 alle 20:00
 - Periodo estivo: dal 01 aprile al 30 settembre dalle 7:30 alle 21:00
 - Commemorazione defunti: dal 25 Ottobre al 9 Novembre dalle 7:30 alle 22:00Di ogni variazione di orario d'accesso, viene data comunicazione a mezzo di stampa locale e mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il segnale acustico dieci minuti prima dell'orario stabilito, il cancello di ingresso viene chiuso automaticamente e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'addetto del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Durante le operazioni di estumulazione o di esumazione il cimitero sarà chiuso al pubblico, potrà essere concesso l'accesso esclusivamente ai familiari del defunto estumulato/esumato per il solo periodo strettamente necessario alle procedure.

ARTICOLO 65

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
3. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, ad esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.
4. Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali.
5. Per motivi di salute od età il responsabile del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.
6. I fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del cimitero.
7. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni.
8. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato e con autocarro del peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 quintali.
9. Gli eventuali danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori da parte di privati dovranno essere immediatamente segnalati e ripristinati a cura del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 66

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà comunale (scope innaffiatoi, scale, ecc.), senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - n. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;
 - o. svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 67

Consegna chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle private e della cappella cimiteriale (chiesina) sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'ufficio tecnico comunale; il responsabile del cimitero o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

ARTICOLO 68

Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto all'ufficio tecnico comunale.

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 69

Dimensioni delle varie tipologie di sepoltura

1. L'assetto interno del cimitero tiene conto delle dimensioni delle varie tipologie di sepoltura così come segue:
 - a. tombe di famiglia angolari con quattro celle ipogee munite di idonea area per la tumulazione e diretto accesso del feretro: i monumenti di copertura dovranno avere un basamento di altezza non superiore a 25cm e per i lati lunghi una dimensione non superiore a 200x200cm.
Gli elementi di coronamento, se di forma regolare non dovranno avere un'altezza superiore a 125cm se misurata dal piano di calpestio, 100cm se misurata dal basamento, mentre se realizzate con forme articolate l'altezza massima potrà arrivare a 145cm, 120cm se misurato dal basamento.
 - b. tombe di famiglia con quattro celle ipogee munite di idonea area per la tumulazione e diretto accesso del feretro: i monumenti di copertura dovranno avere un basamento di altezza non superiore a 25cm, una larghezza di 180cm per una profondità di 200cm. Per gli elementi di coronamento vale riportato per le tombe angolari.
 - c. tombe di famiglia con due celle ipogee di tumulazione munite di idonea area per la tumulazione e diretto accesso del feretro: i monumenti di copertura dovranno avere un basamento di altezza non superiore a 25cm, una larghezza di 90cm per una profondità di 200cm.
Gli elementi di coronamento se di forma regolare non dovranno avere un'altezza superiore a cm 115cm se misurata dal piano di calpestio, 90cm se misurata dal basamento, mentre se realizzate con forme articolate l'altezza massima potrà arrivare a 130cm, 105cm se misurato dal basamento.
 - d. per tutte le tombe di nuova realizzazione con loculi ipogei di tumulazione munite di idonea area per la tumulazione e diretto accesso del feretro, i monumenti di copertura dovranno rispettare gli allineamenti delle tombe adiacenti.
 - e. cappelle private: non è prevista nella pianificazione del piano cimiteriale la realizzazione di nuove cappelle private, per quelle esistenti si fa riferimento alla sagoma esistente.
2. Per tutte le tombe collettive, dimensioni diverse da quelle indicate sono vincolate al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte del responsabile del settore Tecnico, previo parere della Giunta Comunale.
3. Per le sepolture a inumazione in campi comuni:
 - a. Per tutte le sepolture da realizzarsi nei campi di nuova realizzazione come da Piano Cimiteriale, la misura di ingombro della cordonatura o dell'eventuale monumento coprifossa sarà di 80cm di larghezza per 200cm di profondità, con almeno 0,60 m² di area verde.
Nel caso si scelga di realizzare il monumento coprifossa, lo stesso dovrà avere un basamento di altezza non superiore a 20cm, mentre gli elementi di coronamento non dovranno avere un'altezza superiore a 100cm misurato dal piano di calpestio (80cm se misurato dal basamento) se occupano tutta la larghezza della monumento coprifossa, 100cm se di forma articolata.
 - b. Per le sepolture dei bambini sotto i 10 anni e dei nati morti: la misura di ingombro della cordonatura dovrà avere un basamento di altezza non superiore a cm 15 una larghezza

di cm 60 e una profondità di cm 120; con almeno 0,30 m² di area verde, mentre gli elementi di coronamento non dovranno avere un'altezza superiore a cm 75 se misurata dal piano di calpestio (cm 60 se misurato dal basamento);

4. Per le sepolture in colombario verranno utilizzati i manufatti esistenti o di nuova realizzazione:

- loculi con un ingombro libero interno variabile da settore a settore di cm 70-75 di larghezza, cm 60-65 di altezza;
- cellette ossario con un ingombro libero interno variabile da settore a settore di cm 35-40 di larghezza, cm 32-40 di altezza;
- cellette ossario di famiglia del settore B destra e sinistra, di larghezza cm 68 e altezza cm 57
- nuove nicchie cinerarie con un ingombro libero interno di cm 40 di larghezza, cm 40 di altezza e cm 80 di lunghezza;

Si segnala a questo proposito che il comune richiede alle imprese di onoranze funebri di effettuare un sopralluogo preliminare in modo che il feretro abbia dimensioni adatte al loculo scelto dalla famiglia del defunto;

5. Per quanto riguarda le nuove realizzazioni, ci si dovrà attenere a quanto richiesto dalla normativa vigente che attualmente richiede così come riportato dal R.R. 6/2004 ai commi 3. 4. 5. dell'Allegato 2:

- *I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.*
- *Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.*
- *Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.*

ARTICOLO 70

Monumento sulle sepolture a inumazione

1. Sulle sepolture ad inumazione semplice il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di sei mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento aventi le caratteristiche previste dall'articolo 73.
2. La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla inumazione della salma.
4. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio tecnico comunale, e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

ARTICOLO 71

Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 75.
3. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
4. È altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

ARTICOLO 72

Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura

A. Costruzione di tombe a nicchie ipogee:

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe private devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, con le dimensioni e le caratteristiche costruttive richieste dalla normativa vigente, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico secondo le caratteristiche del successivo articolo 75.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. Le nicchie di tumulazione possono essere realizzate a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che per le operazioni di tumulazione non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
4. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
5. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata attraverso lo Sportello Unico dell'Edilizia, a firma di un tecnico abilitato, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.
7. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala adeguata, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Sono inoltre da allegare, i disegni e i calcoli dei cementi armati a firma di un tecnico abilitato.

8. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
9. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
10. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
11. A fine lavori il progettista dovrà presentare l'asseverazione di conformità dell'opera realizzata all'ufficio tecnico

B. Realizzazione di monumenti tombali:

1. L'autorizzazione per la realizzazione dei monumenti posti a completamento sia delle tombe esistenti, che di nuova costruzione, è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla tumulazione del primo defunto.
2. La domanda dovrà essere corredata del progetto del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i disegni in scala adeguata dei particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e con l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione e la loro finitura superficiale.
3. La domanda per la costruzione del monumento, deve essere presentata all'ufficio tecnico, a firma del concessionario e dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.
4. Per le dimensioni dei monumenti si rimanda a quanto descritto all'art. 75.
5. Il monumento posto sulla tomba dovrà avere un adeguato spessore in relazione all'alzata e tenere conto del contesto in cui si colloca, dovrà inoltre essere costruito in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
6. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
7. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione del monumento.
8. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
9. A fine lavori il concessionario dovrà presentare comunicazione di conclusione dei lavori e di conformità al progetto presentato.

ARTICOLO 73

Costruzione e ornamentazione delle cappelle

1. Nell'eventualità di realizzazione e o ristrutturazione di nuove cappelle: I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, previo parere vincolante della Commissione del Paesaggio. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

4. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata attraverso lo Sportello Unico dell'Edilizia, a firma di un tecnico abilitato e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, al loro collegamento. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala adeguata. Sono inoltre da allegare in duplice copia, i disegni e i calcoli dei cementi armati a firma di un tecnico abilitato e una relazione per il sistema di smaltimento delle acque meteoriche della copertura.
5. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.
6. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del responsabile dei lavori, dell'esecutore e del committente.
7. Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa se presenti.
8. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
10. A fine lavori il progettista dovrà presentare l'asseverazione di conformità dell'opera realizzata all'ufficio tecnico; per il collaudo statico il committente dovrà invece nominare un tecnico idoneo che non potrà essere il medesimo che ha effettuato il calcolo delle strutture.

ARTICOLO 74

Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune

1. A richiesta dei privati, a loro cura e spese e previa autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile dell'ufficio tecnico, su ogni fossa è ammessa l'apposizione di monumenti tombali coprifossa con dimensioni come stabilite dall'art. 75.
2. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dall'inumazione della salma.
3. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
4. L'installazione dei coprifossa è da effettuarsi non prima di tre mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno.
5. La posa dei coprifossa, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del d.p.r. 285/1990.
6. Qualora, entro due anni dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, e nessuno degli aventi titolo abbia provveduto alla sistemazione della sepoltura secondo quanto dettato al comma 1 del presente articolo, verrà collocato d'ufficio un contrassegno costituito da una targa riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 75

Caratteristiche generali di monumenti, lapidi e cippi

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 55, comma 2.
2. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione semplice, la lapide dovrà essere adagiata sulla tomba ed avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 180 - 200 e larghezza cm. 80 altezza o spessore massimi sul fronte davanti cm. 10 e sul fronte dietro cm. 15.
3. La lapide dovrà avere una conformazione tale da garantire una superficie drenante non inferiore ad un terzo (1/3) dell'intera superficie della fossa. Dovrà essere drenante pure il basamento sottostante.
4. È consentita la realizzazione di effigi e decorazioni la cui altezza non deve superare i cm. 100 dal piano naturale del terreno (quota zero).
5. La posa in opera della lapide deve avvenire dopo sei mesi dalla data di sepoltura.

ARTICOLO 76

Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in stato decoroso e confacente alla dignità del luogo.
2. Il responsabile del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 105.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente concordare con il responsabile del cimitero le modalità e i tempi di intervento.

ARTICOLO 77

Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto. Tutte le epigrafi devono essere rispettose e pertinenti alla sacralità del luogo.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte), l'eventuale soprannome andrà inserito tra parentesi o tra virgoletta
4. Le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.
5. In memoria di persone le cui spoglie sono sepolte altrove è ammessa l'apposizione di segni funerari, fra cui anche la fotografia del defunto che si vuole ricordare, con l'iscrizione epigrafica aggiuntiva "A ricordo".
6. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

7. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi di materiale o un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

ARTICOLO 78

Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
2. La messa a dimora di piante ornamentali deve essere preventivamente concordata con l'addetto al cimitero.
3. Sulle sepolture in campo comune e nelle aree delle tombe private in muratura non è consentita la messa a dimora di piante aventi altezza superiore a mt. 1,00.
4. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita esclusivamente sul lato posteriore del monumento. Tali piante dovranno essere costantemente mantenute sotto l'altezza massima di mt. 1,00.
5. Il responsabile del cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
6. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.

CAPO VIII **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

ARTICOLO 79 *Tipi di illuminazione*

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.
2. Sulle lapidi di loculi e ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

ARTICOLO 80 *Servizio di illuminazione elettrica*

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività.

ARTICOLO 81 *Procedura di allacciamento e abbonamento*

1. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato all'ufficio tecnico comunale..
2. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.

ARTICOLO 82 *Condizioni di abbonamento*

1. La durata dell'abbonamento coincide con la durata della concessione.
2. L'importo annuo del canone di abbonamento è pari alla tariffa in vigore, approvato dalla Giunta Comunale e potrà essere versato, a facoltà dell'utente, anche in un'unica soluzione anticipata per l'intera durata della concessione.
3. Per i canoni in essere al momento di entrata in vigore del presente regolamento è possibile pagare il conguaglio delle annualità mancanti alla scadenza del contratto.
4. L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte.
5. Oltre al canone di abbonamento è a carico dell'abbonato l'importo dell'IVA.
6. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
7. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

TITOLO I V

CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 83

Tipologia delle sepolture in concessione

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) tombe e cappelle di proprietà del comune;
 - b) cellette ossario;
 - c) loculi;
 - d) nicchie cinerarie.
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione in campo comune delle salme;
 - b) alla costruzione, a cura e spese di privati, di cappelle, di tombe in muratura

ARTICOLO 84

Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area o manufatto demaniale ubicati all'interno del cimitero e finalizzati a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento dirigenziale, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da uno qualsiasi dei familiari che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso degli aventi titolo. In assenza di familiari, o su incarico degli stessi la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato o incaricato.
3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla giunta comunale, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
5. Il contratto di concessione viene emanato e stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

ARTICOLO 85

Onerosità della concessione - Pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, avviene esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla emissione.
3. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; previa segnalazione alla giunta comunale i feretri già inumati o tumulati verranno esumati o estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente, e reinumati in campo comune.
4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni altra eventuale spesa contrattuale.

ARTICOLO 86

Cauzione

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba privata collettiva a due e quattro posti in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare deposito cauzionale a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione.
2. La cauzione deve essere prestata anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione decennale, a garanzia della posa in opera del monumento.
3. La cauzione può essere prestata in forma reale, con deposito presso la tesoreria comunale di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione.
4. La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.
5. Il comune trattiene la cauzione versata nei seguenti casi:
 - a. se il richiedente della concessione non accetta l'area assegnata a mezzo di avviso di concorso o si rifiuta di sottoscrivere il contratto di concessione;
 - b. se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione della sepoltura o la domanda di approvazione della sepoltura ad inumazione decennale, entro i termini prestabiliti, salvo il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 101 del presente regolamento;
 - c. se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza, di cui all'articolo 105 del presente regolamento;
 - d. se le sepolture realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 105 del presente regolamento.
6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del dirigente, su domanda dell'interessato, a seguito dell'avvenuta comunicazione di conclusione dei lavori.

ARTICOLO 87

Durata della concessione e decorrenza

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e la decorrenza ha inizio con l'assegnazione della sepoltura o dell'area.

2. La durata delle concessioni delle sepolture è la seguente:

LOCULI SETTORI A - C - D - E - F - G		
Loculo per un feretro	1 salma	anni 25
Per successive urne cinerarie e/o cassette ossario*	max 2	Possibile proroga di 5 anni superato il quindicesimo anno dalla concessione
OSSARI SETTORI A - C - D - E - F - G		
Nicchie cinerarie/Cellette ossario	1 urna/cassetta	anni 15
Per successive urne cinerarie e/o cassette ossario	max 2	Possibile proroga di 5 anni
NICCHIE CINERARIE DOPPIE SETTORI A1 – C1		
Nicchie cinerarie	1 urna	anni 25
Per successive urne cinerarie e/o cassette ossario	max 2	Possibile proroga di 5 anni superato il decimo anno dalla concessione
OSSARI DI FAMIGLIA SETTORE B		
Nicchie cinerarie/Cellette ossario di famiglia	1/3** urne/cassetta	anni 25
Per successive urne cinerarie e/o cassette ossario	max 5/3** urne/cassetta	Possibile proroga di 5 anni superato il quindicesimo anno dalla concessione
AREA INTERNA INUMAZIONE INDIVIDUALE CAMPI A - B - C - D		
BAMBINI CAMPO: E		
Inumazioni in terra	1 salma	anni 20
AREA PERIMETRALE TOMBA INDIVIDUALE CAMPI A – B - C - D		
Loculi	1 salma	anni 30
Per successive urne cinerarie e/o cassette ossario*	max 2	Possibile proroga di 5 anni superato il ventesimo anno dalla concessione
AREA PERIMETRALE TOMBA DI FAMIGLIA N. 2 LOCULI CAMPI A – B - C - D		
Loculi	2 salme	anni 40***
Per successive urne cinerarie e/o cassette ossario*	max 4	Possibile proroga di 5 anni superato il trentesimo anno dalla concessione
AREA PERIMETRALE TOMBA DI FAMIGLIA N. 4 LOCULI CAMPI A - B - C - D		
Loculi	4 salme	anni 50***
Per successive urne cinerarie e/o cassette ossario*	max 6	Possibile proroga di 5 anni superato il quarantesimo anno dalla concessione
AREA PERIMETRALE CAPPELLE DI FAMIGLIA CAMPI E - F		
Loculi	8 salme	anni 99***
Per successive urne cinerarie e/o cassette ossario*	max 10	Possibile proroga di 5 anni superato il novantesimo anno dalla concessione

*Per l'inserimento di ulteriori urne cinerarie/cellette ossario deve essere già presente almeno un feretro.

** Dopo la realizzazione dell'apposito campo per le nicchie Cinerarie doppie, per avere diritto a stipulare una concessione in questo settore, sarà necessario inserire almeno 3 urne cinerarie e/o cassetine ossario.

***Proroga automatica fino al raggiungimento dei 20 anni della salma inserita.

ARTICOLO 88

Variazioni anagrafiche e della durata della concessione

1. Il concessionario o l'avente titolo di una sepoltura è tenuto a comunicare in modo tempestivo per iscritto, all'ufficio concessioni cimiteriali, qualsiasi variazione anagrafica intervenuta dopo la stipula del contratto di concessione cimiteriale o dopo l'avvenuta sepoltura del defunto.
2. Per le sepolture di defunti in loculi, la cui concessione era stata stipulata a futuro feretro, è consentita la protrazione del diritto d'uso, sino a 20 anni dalla data del decesso del beneficiario. La protrazione del diritto d'uso dell'elemento tombe potrà essere concessa sino al raggiungimento dei 30 anni dal decesso dell'ultimo defunto tumulato con estensione del diritto a tutti i defunti tumulati nell'elemento. Eventuali rinnovi saranno concessi nei termini previsti dall'art. 82.
3. Il concessionario che intende variare la durata della concessione a norma del comma 2) deve versare, a titolo di integrazione del canone, la differenza tra la tariffa precedentemente pagata e quella in vigore al momento della presentazione della domanda di variazione.
4. La variazione della durata viene concessa, previa verifica da parte del responsabile del cimitero del lodevole stato di manutenzione della sepoltura, e deve risultare da apposito contratto e/o appendice contrattuale, ferma restando la decorrenza originaria della concessione.

ARTICOLO 89

Estinzione delle concessioni

1. In occasione dell'estinzione della concessione il Comune procede d'ufficio all'estinzione della concessione e all'estumulazione del feretro o del contenitore dei resti ossei o di ceneri contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o diversa collocazione previo stipula di nuovo contratto. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; per tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture cade in proprietà del comune, incluse le fotografie, fermo restando quanto previsto dall'art. 105.
2. Il comune, quando non sia necessario procedere alla demolizione per cattivo stato di conservazione di cappelle o tombe rientrate nella propria disponibilità patrimoniale, procede a nuova assegnazione, secondo il disposto degli articoli 97-98-99 del presente regolamento.

ARTICOLO 90

Concessioni con titolarità plurima

1. La concessione in uso di cappella ovvero di area per la costruzione di cappella, può essere intestata anche a una pluralità di persone che risponderanno in solido, secondo le rispettive quote espressamente indicate, per tutte le obbligazioni che dovessero insorgere nei confronti del comune e che a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.
2. Nel caso in cui la concessione di una cappella sia già in essere il passaggio a una titolarità plurima potrà essere valutata solo su richiesta e indirizzo della giunta comunale a fronte del pagamento del corrispettivo richiesto.

ARTICOLO 91

Diritto di sepolcro in cappelle e tombe collettive private

1. Il diritto di sepolcro non può essere oggetto di lucro o di speculazione e non può essere in alcun modo ceduto.
2. La tumulazione in tombe o cappelle di famiglia è ammessa fino al raggiungimento della capienza massima di sepolcro ed è a favore dei beneficiari se individuati espressamente in atti o diversamente a favore del beneficiario e parenti aventi diritto. All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.
3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.
5. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

ARTICOLO 92

Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 46, a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 93

Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2) chiunque dei coeredi o dei legatari che compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio inerente il defunto è tenuto a certificare nella richiesta che agisce con il consenso degli altri aventi titolo, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al comune la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 114.
5. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e

gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

ARTICOLO 94

Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione di sepoltura ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario può essere consentito alle associazioni riconosciute dal comune apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati.
3. La concessione per l'apposizione di lapidi murarie avverrà con decreto del Sindaco.
4. All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.

ARTICOLO 95

Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 96

Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Ai fini del rilascio della concessione cimiteriale viene verificato che il defunto abbia titolo ad essere ricevuto nel cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 46.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 40. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri sempre secondo l'articolo 40.
4. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 97

Criteria di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. I loculi e le cellette ossario libere vengono assegnati, su richiesta e a completamento dell'iter che ne fa scaturire la possibilità di rilasciare il diritto d'uso. Nel caso gli atti si siano perfezionati a posteriore dalla fatta occupazione, nella stesura dell'atto di concessione, ne verrà dato atto al fine di computarne la scadenza. Gli elementi loculi e cellette ossario saranno assegnati senza seguire ordine di collocazione ma semplicemente in base all'effettiva disponibilità dell'elemento in ordine possibilmente progressivo. I loculi e gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati, a richiesta dell'interessato, con i criteri del comma 1) in modo da garantire la saturazione delle campate già in uso.
2. È facoltà del responsabile del servizio cimiteriale, per motivi di pubblico interesse, assegnare d'ufficio un loculo o un ossario specifico non rispettando il disposto del precedente comma 1).
3. I loculi possono essere assegnati anche per la tumulazione della sola urna cineraria indipendentemente dalla presenza di feretro ma solo per ceneri di defunto sottoposto a cremazione al decesso.
4. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione oltre che di resti ossei anche di ceneri.

ARTICOLO 98

Criteria di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle

1. In attuazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale e qualora si verificasse la disponibilità, e pervenisse interesse ad avere in assegnazione l'area, l'ufficio concessioni cimiteriali predispone un avviso di assegnazione di area disponibile per la costruzione di cappelle o di tombe.
2. L'avviso di assegnazione delle aree di cui al comma precedente viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e affisso per lo stesso periodo al cimitero.

Nell'avviso viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, deve essere specificata l'area tra quelle indicate nell'avviso, per la quale si intende concorrere.

3. A garanzia dell'esecuzione dei lavori l'assegnatario deve prestare la cauzione prevista dall'articolo 86.
4. Le aree per la costruzione di tombe e cappelle vengono assegnate in concessione al migliore offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e s. m. e i. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni area in concessione è costituita dal prezzo stabilito dalla giunta comunale in occasione della verifica delle tariffe dei servizi cimiteriali. Cessato il termine di presentazione delle domande, per ciascuna delle aree disponibili viene redatta una graduatoria attribuendo un punteggio tra le domande pervenute. Il punteggio è assegnato secondo i seguenti criteri:
 - sei punti per la migliore offerta economica;
 - tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori;
 - due punti se il defunto è tumulato in altra cappella o tomba;
 - un punto se il defunto è tumulato in loculo definitivo.
5. L'area viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio.
6. Qualora vi siano più richieste per la stessa area, a parità di punteggio, si tiene conto dell'antecedenza della data di morte del defunto.
7. La graduatoria finale viene pubblicata all'albo pretorio e al cimitero.
8. L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini entro i quali richiedere l'autorizzazione alla costruzione, ovvero entro il termine perentorio di dodici mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area, così come previsto dall'articolo 67, comma 1, del presente regolamento.
9. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
10. Le aree sono assegnate, evitando di creare interruzioni di sequenza lungo i fronti dei campi.

ARTICOLO 99

Concessioni di loculi precedentemente dati in assegno

1. Il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno") non è consentita.
2. Il titolare di concessione di loculo in assegno può, con dichiarazione scritta, consentire che nel loculo venga tumulata altra persona premorta a quella cui era originariamente destinato il loculo, purché parente o affine entro il primo grado.
3. Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in assegno i soggetti interessati devono presentare la domanda per ottenere la concessione in uso di un altro loculo.

ARTICOLO 100

Concessione di loculi per traslazione di salme

1. Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione è vietato ad eccezione del trasferimento di un feretro da uno ad altro loculo, solo e unicamente in caso di avvicinamento della salma del

coniuge (deceduto da non più di CINQUE anni), previa rinuncia scritta della concessione precedente. Si procederà, su richiesta, al rimborso della concessione. Il feretro trasferito occuperà il posto immediatamente successivo o adiacente a quello del coniuge o parente secondo l'ordine sopra descritto. È consentito l'avvicinamento della salma del coniuge tumulata in altro cimitero. La richiesta di avvicinamento deve essere contestuale alla richiesta di tumulazione. Nell'eventualità che in avvicinamento della salma il posto successivo sia quello di altra campata, si potranno assegnare i due loculi successivi nella nuova campata.

2. Il loculo libero entra nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale per ulteriore concessione a terzi.
3. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 96.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 101

Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o d'ufficio nel caso di soppressione del cimitero. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente, nell'ossario comune o nel cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III.

ARTICOLO 102

Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non si debba procedere alla dichiarazione di decadenza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 99, la domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone vigente all'atto della stipula.
4. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso del canone della concessione.
5. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o in assenza, dai suoi successori, o da persona incaricata che autocertifichi l'avvenuto affidamento di mandato o a mezzo di procuratore.

ARTICOLO 103

Revoca

1. È in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato.
3. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dalla direzione del cimitero, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
4. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

5. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

ARTICOLO 104

Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al Titolo IX non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 76;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, salvo il caso individuato alla lettera a) per il quale la decadenza è automatica alla data di tumulazione del defunto in altro elemento.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali con provvedimento motivato, a seguito del quale, si provvede d'ufficio alla traslazione del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri, stabilendone la collocazione in campo comune, in ossario comune o in cinerario comune.

ARTICOLO 105

Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulla sepoltura e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
2. Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.
3. Nel caso di estinzione di concessioni per cappelle, il Comune, vista la disponibilità del cimitero potrà riconcederne una nuova con le tariffe in vigore al momento della scadenza oppure riscattare la struttura e se in buono stato verrà riconosciuta, per la sola parte fuori terra, una somma determinata in base a una valutazione predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale.
4. Le concessioni si estinguono con la soppressione, anche parziale, del cimitero.
5. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno il diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito delle spoglie mortali, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione, da effettuarsi a cura e spese del comune.
6. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali trasferiti nel nuovo

cimitero e quelle per il trasporto, se curato da impresa di pompe funebri scelta privatamente, sono tutte a carico dei concessionari.

TITOLO V

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 106

Imprese appaltatrici del comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ARTICOLO 107

Lavori per conto di privati – Obblighi e divieti

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo. Dovrà in ogni caso essere comunicato al Comune il nominativo e il suo recapito.
2. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili in solido con il titolare della concessione o autorizzazione per eventuali danni arrecati a persone o a cose del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori
3. È tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

ARTICOLO 108

Recinzione aree

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recintare a regola d'arte, con tavole in legno o rete, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del cimitero; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo di cui al vigente tariffario per l'occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 109

Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal responsabile del cimitero.
2. È vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. Anche i laterizi, sabbia, ghiaia, cemento, ecc. devono essere depositati nello spazio assegnato; il responsabile del cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, e qualsiasi altro tipo di materiale. Anche le macchine edili così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone del cimitero o attigue individuate dal Responsabile e nascoste alla vista dei visitatori.
5. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

ARTICOLO 110

Materiali di scavo

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammucchiati nei luoghi e nei modi indicati dal responsabile del cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 111

Introduzione di veicoli di cantiere

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del cimitero.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni a persone e ai monumenti, piante, cordonati e quant'altro.
4. I mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali eventualmente proteggendoli con assi in modo da non rovinare la pavimentazione dei vialetti; i mezzi dovranno circolare a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
5. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato e con autocarro del peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 quintali.
6. Gli eventuali danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori da parte di privati dovranno essere immediatamente segnalati e ripristinati a cura del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 112

Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o chiunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal responsabile del cimitero ne viene disposto l'allontanamento.
2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

ARTICOLO 113

Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque successivi il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire all'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal responsabile del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ARTICOLO 114

Vigilanza e collaudo delle opere - usabilità

1. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio tecnico comunale la fine dei lavori.
2. Il responsabile del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il responsabile del cimitero collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 86.

CAPO II **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

ARTICOLO 115

Requisiti all'esercizio dell'attività funebre

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede commerciale l'impresa.
2. L'autorizzazione, che dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Selvino, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.

ARTICOLO 116

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazione e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

CAPO III

RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

ARTICOLO 117

Classificazione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti cimiteriali si distinguono in:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione, assi e resti delle bare utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, maniglie, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse;
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, costituiti da materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, della tumulazione od inumazione, rifiuti da offerte votive, rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale;
 - c) rifiuti da sala autoptica.

ARTICOLO 118

Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sono condotti garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione, che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento, essendo assimilabili ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254; devono quindi essere smaltiti nel rispetto della normativa, mediante ditte specializzate ed autorizzate, scelte dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente articolo 117 devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
3. I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti, con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle bare.
4. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri sono immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno dei cimiteri.
5. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.
6. Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere attuato in area allo scopo individuata dal comune, all'interno dell'area cimiteriale o nelle immediate adiacenze.

TITOLO V I

DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I

REGISTRI

ARTICOLO 119

Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso gli uffici comunali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio, un registro per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, anche, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni.
3. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
4. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
5. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 120

Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici demografici è tenuta la registrazione cartacea/informatica dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati.
2. Gli ingressi e le uscite giornaliere di defunti sono comunicati puntualmente all'ufficio cimitero e all'addetto al cimitero al fine di consentire l'organizzazione di tutte le operazioni cimiteriali da svolgere.

ARTICOLO 121

Scadenzario delle concessioni

1. Presso gli uffici comunali è tenuto lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 122

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1) viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2), con la sola eccezione delle marche da bollo, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

ARTICOLO 123

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero in luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura del cimitero è esposto:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
2. Sono conservati presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico che voglia prenderne visione:
 - a) copia del presente regolamento (visibile anche sul sito web istituzionale dell'ente);
 - b) gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno pubblicata anche all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero nei termini previsti dalla normativa;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) atti di concessione in essere;
 - f) cartografie;
 - g) ogni altro atto o disposizione speciale la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 124

Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel titolo XVI del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Selvino, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Selvino.
3. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
Resta salva la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.
4. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono esercitate dalla Polizia Locale mentre le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie sono esercitate dal responsabile del servizio cimiteriale.

ARTICOLO 125

Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a norme statali e regionali in vigore ed in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modificazioni, alla legge n. 130/2001, al D.P.R. n. 254/2003, R.R. 9 novembre 2004 n. 6, R.R. 6 febbraio 2007 n. 1 alla legge regionale n. 33/2009, al relativo regolamento di attuazione e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
3. Per i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, relativamente alla violazione delle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ovvero nel codice disciplinare vigente.

ARTICOLO 126

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
2. Le concessioni di loculi “in assegno”, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sono rinnovabili qualora alla scadenza la sepoltura non sia stata ancora occupata. (Art. 99) Nel caso che alla scadenza naturale della concessione la sepoltura risulti maturata per un periodo inferiore alla durata della concessione, è consentito, su richiesta degli interessati, il rilascio di una nuova concessione per la durata pari alla differenza fra il periodo totale della concessione e quello di effettivo utilizzo, dietro pagamento del corrispettivo proporzionato al numero degli anni.
3. Nel caso di concessioni pregresse alla data di approvazione del presente regolamento è ammessa una proroga non superiore ad anni 10 per permettere al coniuge morto per secondo una sepoltura di almeno 20 con il coniuge premorto.

ARTICOLO 127

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepulture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepulture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. Qualora gli aventi titolo non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

ARTICOLO 128

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente regolamento tutte le disposizioni contenute nel precedente regolamento del cimitero deliberato dal consiglio comunale e le successive integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno in cui la deliberazione del consiglio comunale che lo approva diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.